

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI
(approvato con delibera di G.C. n.365 del 30/04/1997 esecutiva al
16/05/1997)

1. AMBITO DEL PIANO

1. Ai sensi dell'art.39 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni (RICPPA) il presente piano si riferisce agli impianti pubblicitari privati permanenti e pertanto non si applica agli impianti pubblicitari temporanei o alle forme di richiami pubblicitari diverse dagli impianti permanenti come definiti dall'art.31 del RICPPA.

2. Costituiscono impianti pubblicitari permanenti:

* le insegne di esercizio;

* le preinsegne;

* i cartelli in supporto fisso;

* gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda permanenti di cui all'art.47 del DPR 16.12.91 n°495 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Tutti gli impianti pubblicitari, compresi i mezzi pubblicitari di carattere non permanente, restano comunque soggetti alle norme del RICPPA, del Codice della Strada (CdS) e del relativo Regolamento di Attuazione (RACdS) che li concernono.

2. AUTORIZZAZIONI COMUNALI

1. L'installazione di impianti pubblicitari permanenti è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'art.31 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni (RICPPA) e dell'art.23 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche. Qualora l'installazione dell'impianto pubblicitario comporti altresì l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche o soggette a pubblico transito, essa è soggetta altresì a concessione comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (RTOSAP) e al pagamento delle relative tasse (fatte salve le esenzioni previste dalle norme vigenti). Le autorizzazioni o concessioni prescritte dai regolamenti comunali sopra richiamati possono essere contestuali. Per la collocazione di impianti pubblicitari in ambiti vincolati è altresì richiesto il preventivo nulla osta dell'organo competente alla tutela secondo le specifiche disposizioni di legge.

2. Gli impianti pubblicitari che non comportino trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio quali insegne, vetrine, tabelle, standardi, posters secondo le definizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed impianti similari quali i cartelli fissi ed i supporti fissi per manifesti di cui all'art.47 DPR 16.02.92 n°495 e successive modifiche del Regolamento di Attuazione del Nuovo CdS (in sigla RACdS), non sono soggetti alla normativa vigente in materia urbanistico - edilizia ma devono comunque rispettare le norme in materia di arredo urbano contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

Inoltre sulle domande di installazione di qualunque impianto pubblicitario permanente sulle pareti dei fabbricati o all'esterno degli stessi, è acquisito il parere della Commissione Edilizia, ai sensi dell'art.34 del RICPPA. La commissione può definire criteri uniformi per tipologia di impianti pubblicitari eventualmente diversificati per zone ; in tal caso le domande per i singoli impianti che si attengono ai criteri

stabiliti, non sono sottoposte all'esame della Commissione Edilizia, ma soltanto alle verifiche d'ufficio.

3. Il Comune è competente al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari lungo le strade comunali e vicinali e in genere su spazi ed aree pubbliche comunali o da queste visibili. Inoltre, all'interno dei centri abitati è di competenza del Comune anche il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari lungo le strade statali, regionali e provinciali; salvo preventivo nulla osta tecnico del proprietario della strada (nulla osta non dovuto per i tronchi stradali formalmente dismessi e trasferiti al Comune).

4. Il Comune tiene un registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.53 del Regolamento di Attuazione del CdS. Le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari devono essere riportate sul catasto stradale.

3. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE, FACOLTA' ED OBBLIGHI DEGLI INTERESSATI

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di insegne di esercizio, comprese le targhe, cartelli o altri impianti pubblicitari, costituenti impianti pubblicitari permanenti, deve presentare agli uffici apposita domanda, corredata da quanto previsto dal RICPPA e dall'art.10 lettera G del Regolamento Edilizio ed inoltre da:

- un'autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 04.01.68 n°15, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- da bozzetti dei messaggi da esporre e da una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione.

Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti. Il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, comunque, non può essere inferiore a tre mesi.

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione.

In caso di diniego questo deve essere motivato.

L'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio, cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

2. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

3. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rispetto degli obblighi indicati nel RICPPA, nel RTOSAP (se l'impianto pubblicitario comporta l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e nell'art.54 del Regolamento di Attuazione del Nuovo CdS.

4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante ;
- b) soggetto titolare ;
- c) numero dell'autorizzazione ;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta in parola devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

4. CRITERI GENERALI RELATIVI AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Ai sensi dell'art.48 del RACdS, gli impianti pubblicitari permanenti:

- se installati al di fuori dei centri abitati, non possono superare la superficie pubblicitaria di 6 m², ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, che possono raggiungere la superficie di 20 m².

Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività superi i 200 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

All'interno dei centri abitati, il limite massimo unico è di 6 m². anche per le insegne, fatte salve le disposizioni particolari di cui al successivo articolo 6, nonché le esigenze di decoro urbano e di rispetto ambientale di cui al medesimo articolo.

2. Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Lungo e in prossimità delle strade fuori e dentro i centri abitati è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente negli appositi supporti.

3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

4. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione comunale (art.47 REC).

5. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, impianti di pubblicità, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

6. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.

8. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.

9. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

10. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Nei centri abitati il periodo di variabilità non può essere inferiore a 2 minuti.

11. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto ai successivi commi 14 e 15, lungo o in prossimità delle strade, con esclusione dei tratti di strada extraurbana per i quali è imposto in via permanente un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) 3 m. dal limite della carreggiata;

- b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari (i mezzi pubblicitari relativi a pubblici servizi possono essere collocati anche a distanza inferiore dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari);
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve come definite dall'art.3, comma 1 punto 20 del codice ;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Le distanze di cui al presente comma non si applicano per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superfici inferiori a 3 m².

Ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime previste alle lettere b, c, d, e, f, h, in tal caso le preinsegne possono essere posizionate a una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per esse e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

12. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultino comprese tra carreggiate contigue ;
- b) in corrispondenza delle intersezioni ;
- c) lungo le curve come definite all'art.3, comma 1, punto 20 del CdS e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza ;

- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45° ;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati ;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari ;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe ;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

13. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strada extraurbana per i quali è imposto in via permanente un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo quanto previsto ai commi 14 e 15, è vietato in tutti i punti indicati al comma 12 e, ove consentito deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 50 metri, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 metri, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie;
- e) 1,5 m. dal limite della carreggiata purché non costituisca intralcio alla visibilità per gli utilizzatori della strada.

Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle paline e pensiline di fermata autobus e alle transele parapedonali, nel rispetto comunque del circostante contesto storico - architettonico, delle disposizioni dell'art.23, 1° comma del CdS e del successivo comma 19.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

14. Le norme di cui ai commi 11 e 13 e quella di cui al comma 12 limitatamente al posizionamento in curva (lett. c), non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, fuori dai centri abitati a una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata o a 1,5 metri dalla carreggiata all'interno dei centri abitati, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

15. Inoltre le distanze indicate ai commi 11 e 13, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro

superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata. Nei centri abitati la distanza è stabilita in 1,5 metri.

16. Per le insegne e gli altri impianti pubblicitari sospesi (infissi) applicati alle facciate degli edifici non si applicano le disposizioni sulle distanze dal limite di carreggiata sopra indicate, ma le seguenti, in armonia con le disposizioni dell'art.47 Reg. Edilizio:

--altezza dal suolo in ogni punto non inferiore a m.2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm.50 dal filo esterno del marciapiede o dal bordo della carreggiata ;

--gli infissi devono essere di aspetto tale da non nuocere all'aspetto complessivo del fabbricato e trovare opportuna sede tra le linee architettoniche dello stesso, in modo da non interromperle.

L'apposizione può comunque essere vietata quando costituisca ostacolo al traffico o pericolosa limitazione alla visibilità.

17. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti delle strade quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate le distanze minime previste dai commi 11 e 13, salve le deroghe previste dai medesimi commi.

18. Sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere le seguenti caratteristiche:

a) Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi con luce propria o con luce indiretta posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento;

b) Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve ingenerare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 metri, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione;

c) La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

19. Fermo restando quanto disposto in materia dall'art.51, comma 8 del DPR 495/92 e successive modifiche, le transenne parapetonali nei centri abitati devono essere collocate di norma ad almeno 50 cm. dal margine esterno della carreggiata delimitate da segnaletica orizzontale e devono essere realizzate con caratteristiche uniformi nel rispetto dei seguenti criteri :

--telaio : dovrà essere realizzato con materiale ferro - tubolare zincato e verniciato a fuoco;

--colore : è demandata la determinazione del telaio e dell'eventuale pannello pubblicitario ad una determinazione di carattere generale della C.E.;

--altezza minima dalla pavimentazione pedonale: 90 cm..

5. SEGNALAZIONE DELLE STAZIONI DI RIFORNIMENTO / SERVIZIO

1. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m² ferme restando tutte le altre disposizioni del precedente articolo. Le insegne in parola sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 11, 12 e 13 ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

2. Ai sensi dell'art.52 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

3. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade entro i centri abitati si applicano le stesse disposizioni valide per le strade di tipo C e F.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della Strada e del presente Regolamento.

5. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m². per ogni servizio prestato.

6. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

6. INSEGNE, TARGHE, INDICAZIONI DIREZIONALI

1. Ai sensi dell'art.47 del Regolamento di attuazione del Nuovo CdS e dell'art.39 del RICPPA è insegna la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzato e supportato con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, per l'individuazione dall'esterno della sede stessa, della denominazione della ditta e dell'attività svolta.

2. E' consentita nel rispetto delle prescrizioni generali, la collocazione di insegne a distanza dalla sede dell'attività, qualora l'ingresso dell'esercizio non risulti agevolmente visibile dal più vicino fronte stradale o da passaggio pubblico. Tali insegne non possono avere dimensioni superiori a quelle consentite in via generale per gli impianti pubblicitari permanenti ai sensi dell'art.4.

3. Le targhe, consistono in indicazioni di attività imprenditoriali, professionali, di associazioni ed enti; esse vanno collocate (se più di una) in appositi porta targhe multipli da installare sull'atrio di ingresso degli edifici, ovvero a lato dell'ingresso stesso. Le targhe devono avere dimensioni non superiori a cm². 1500.

4. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 1 dell'art.1 del DM 16.09.94 n°657 sono sottoposte al rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.2 del medesimo DM.

5. Ai sensi dell'art.134, comma 7, del Regolamento di attuazione del Nuovo CdS, in corrispondenza della diramazione di strade di penetrazione in zone artigianali o industriali è consentita la collocazione di un mezzo pubblicitario recante la denominazione della zona.

6. In corrispondenza di successive diramazioni è consentita la collocazione di mezzi pubblicitari di indicazione direzionale (preinsegne) per le imprese insediate, di uguali dimensioni, da collocare su impianti collettivi. I relativi impianti possono essere installati sul margine della carreggiata purché in posizione parallela ad essa e tale da non essere d'ostacolo alla circolazione.

7. E' altresì ammessa la collocazione di mezzi pubblicitari direzionali (preinsegne) raggruppati su impianti collettivi per attività di ristorazione, esercizi alberghieri o simili.

8. Gli impianti di cui ai commi 6 e 7 possono essere installati sul margine della carreggiata purché in posizione parallela ad essa e tale da non essere di ostacolo alla circolazione. E' ammesso l'allineamento nella stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne.

9. Gli impianti pubblicitari direzionali devono essere conformi per forma, colori e iconografie a quanto stabilito dall'art.134 del Regolamento di Attuazione del Nuovo CdS ed avere le dimensioni di cui al comma 3 dell'art.48 del RACdS.

7. DECORO DELL'ABITATO, AREE ED EDIFICI VINCOLATI, CENTRO STORICO

1. Ai Sensi degli articoli 45 e 46 del Regolamento Edilizio, in tutto il territorio comunale, le costruzioni e gli spazi devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano e nell'ambiente, ciò vale anche per l'apposizione sulle costruzioni o l'installazione su spazi pubblici o da questi visibili di insegne, tabelle, cartelli ed altri impianti pubblicitari.

2. Come già previsto nel RICPPA, è vietata l'affissione di manifesti pubblicitari direttamente sui muri degli edifici, i manifesti vanno affissi su apposite strutture (quali tabelle e simili) all'uopo autorizzate.

3. Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

E' ammessa soltanto la collocazione di insegne, targhe e simili al fine di segnalare la sede delle attività commerciali, produttive, terziarie ecc. o di cartelli contenenti avvisi relativi alle modalità di espletamento di pubblici servizi (orari degli autobus, degli scuolabus

ecc.), purché compatibili con il decoro, la tutela e la salvaguardia dei luoghi e degli immobili.

Più precisamente sono consentite le seguenti installazioni:

-le insegne di esercizio di cui al comma 1 dell'art.47 del DPR 495/92 e successive modificazioni;

-gli impianti pubblicitari di servizio di cui al comma 7 dell'art.47 del DPR 495/92 e successive modifiche, ivi comprese le bacheche contenenti informazioni al pubblico di enti / associazioni / gruppi di carattere politico, religioso, sportivo, culturale o ricreativo, senza scopo di lucro;

-le targhe professionali;

-i mezzi pubblicitari posti all'interno delle vetrine dei negozi;

-le scritte realizzate su tende e vetrine e in generale le installazioni pubblicitarie temporanee;

-i mezzi pubblicitari posti negli androni, nelle gallerie, nei cortili interni ecc. di edifici che non siano sottoposti a vincoli che si estendano alle strutture interne;

-le preinsegne di cui al comma 2 dell'art.47 del DPR 495/92 e successive modifiche nelle forme e nei limiti di cui al precedente art.6, commi 5,6 e 7;

-le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari la cui esposizione sia resa obbligatoria da leggi o regolamenti.

Le installazioni consentite, salvo diverse prevalenti disposizioni di legge o regolamento, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche (si veda la circ. Prov. Venezia prot. n°791/89 del 09.02.89):

-le installazioni medesime vanno realizzate con i seguenti materiali :

* legno (i pannelli di fondo non devono essere ottenuti tramite assemblaggio, tipo doghe, listoni, ecc., e non possono sovrapporsi ad elementi architettonici preesistenti in legno) ;

* ottone ;

* rame ;

* bronzo ;

* ferro ;

* acciaio (purché non lucido) ;

* vetro (in lastre formanti caratteri monocromatici) ;

* materiali plastici (esclusivamente in lastra piana, massello, con superficie anteriore non lucida e monocromatica) ;

* pietra ;

* pittura (non fosforescente) ;

* altri materiali tradizionali.

E' comunque escluso l'uso di alluminio anodizzato, di mosaici e di materiali plastici, fatta eccezione di quelli sopra indicati;

-le insegne installate in aderenza al fabbricato possono essere anche del tipo luminoso, tramite fonte interna o eseguite con tubo al neon del diametro massimo di mm. 15, con esclusione delle insegne lampeggianti;

-bar, ristoranti, trattorie e simili, possono installare un fanale con la eventuale specifica dell'attività;

-le insegne a bandiera non possono essere realizzate con tubi al neon (salvo quelle delle farmacie, ai sensi di legge). I materiali di norma impiegabili sono:

- * ferro battuto;
- * vetro;
- * ottone;
- * legno;
- * bronzo;
- * rame;

-le installazioni non dovranno interessare elementi architettonici in pietra viva o elementi decorativi di interesse artistico;

-l'installazione degli impianti sugli immobili dovrà tener conto dei limiti sottoriportati discostandosene in misura sufficiente per permetterne la percezione:

-limite superiore:

- * bordo inferiore del 1° corso di finestre, eventuale listolina, eventuale marcapiano, eventuali barbacani;

-limite laterale:

- * qualunque elemento architettonico caratterizzante la zona di intervento;

Qualora l'intero immobile abbia destinazione d'uso ad albergo e simili, cinema, teatro, museo, banca, altre attività terziarie e direzionali, l'insegna potrà essere collocata in deroga al limite superiore, senza oltrepassare la linea di gronda.

Dovrà comunque essere evitata l'installazione di scritte di grosse dimensioni o fuoriuscenti dalla sagoma dell'edificio o che alterino anche dal punto di vista dell'impatto visivo lo stato dei luoghi.

4. Le disposizioni sopra riportate si applicano altresì all'interno del centro storico di Portogruaro (zona A, come delimitata dal PRG), anche per le parti non sottoposte a vincolo ambientale o storico - artistico.

Inoltre nel centro storico è vietata la conservazione e l'installazione di insegne pubblicitarie esterne ai portici.

Sono tuttavia consentite in zona A le installazioni di insegne a bandiera di tipo artistico - tradizionale volte ad indicare la sede di pubblici esercizi ed altre attività commerciali o di artigianato di servizio.

Sotto i portici le insegne vanno collocate sulla battuta superiore di vetrate e portoni e non devono sporgere dal muro più di 10 cm. orizzontali.

Sono vietate le insegne trasversali ai portici a meno che il dislivello dei soffitti non permetta il recupero di una fascia di muro e purché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39.

Sono vietate le insegne tra le colonne.

In assenza di portici e salve comunque le competenze delle autorità preposte alla tutela degli eventuali vincoli, sono ammesse solo le insegne applicate sulla battuta superiore e di larghezza pari alla porta di accesso al negozio / ufficio, con altezza massima di cm.25; sono escluse le insegne luminose.

Nel centro storico, sia all'interno che all'esterno dei portici, le insegne vanno preferibilmente collocate all'interno del telaio della porta e comunque immediatamente al di sopra dell'architrave per una larghezza pari alla porta di accesso e con altezza massima di cm. 25, come sopra indicato.

Sono ammesse le targhe all'ingresso degli studi professionali e simili.

5. Nel Centro storico le bacheche dovranno essere collocate all'interno dei portici e dovranno essere realizzate secondo fogge e materiali consoni al decoro del centro storico, secondo criteri e tipologia uniformi che verranno definiti dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia Comunale.

La manutenzione delle bacheche è a carico degli enti / associazioni / gruppi competenti; in caso di disuso o cattiva manutenzione può essere disposta la rimozione da parte dell'autorità comunale.

6. E' consentito, anche in deroga alle precedenti disposizioni, alle farmacie del centro storico previa acquisizione della prescritta autorizzazione, di esporre sulla facciata dell'esercizio l'insegna luminosa di cui all'art.3, comma 2, della Legge Regionale 64/90.

8. IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di impianti per le pubbliche affissioni, il Comune può assegnare a privati, a titolo oneroso e mediante le opportune procedure concorsuali l'uso per un periodo limitato di tempo di strutture comunali quali transenne parapetonali, pensiline per fermate autobus o scuolabus ecc., utilizzabili per l'esposizione di messaggi pubblicitari. La concessione può concernere non solo l'utilizzo a fini pubblicitari, ma anche la costruzione di tali strutture che, una volta realizzate, alla scadenza della concessione, entreranno in proprietà del Comune.

9. SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Si dà atto che la superficie totale degli impianti pubblicitari permanenti esistenti alla data del 24.10.1996 nel Comune di Portogruaro, come censita dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità ammonta a m² 8642⁽¹⁾ (senza tener conto degli impianti pubblicitari esenti) ;

2. La superficie complessiva degli impianti pubblicitari diversi dalle insegne o dalle targhe e simili (ed esclusa la pubblicità esente) è stimabile in m² 3438⁽²⁾ ;

3. Sino alla prossima revisione del presente piano, da effettuarsi entro un triennio ai sensi dell'art.39 del RICPPA, la superficie complessiva per impianti pubblicitari privati di carattere permanente non potrà superare del 20% la superficie di cui al 2° comma ;

4. Ai sensi dell'art.39 del RICPPA non sono soggette alle limitazioni di cui al 3° comma, né essere computate per la verifica del rispetto del predetto limite, le insegne, le targhe, le indicazioni direzionali (preinsegne), i segni orizzontali reclamistici e gli impianti pubblicitari esenti, nonché i mezzi pubblicitari di cui all'art.5, comma 6°.

10. DEROGHE

1. In casi eccezionali, debitamente motivati e comunque non in contrasto con i principi informativi del presente piano, possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga alle disposizioni dei precedenti articoli.

11. DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'art.234 del CdS, gli impianti pubblicitari esistenti non rispondenti alle disposizioni del codice medesimo, del relativo regolamento di attuazione e del presente piano, devono essere rimossi o adeguati entro il 31 dicembre 1998, a cura e spese degli interessati, fatto salvo il diritto al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.

2. Per l'attuazione dell'art.4, comma 13 e dell'art.5, commi 2 e 3, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'art.2, comma 8 del RACdS.

Note:

(1) Superficie denunciata per tassa pubblicità permanente: m² 9.864 al netto della superficie per cavalletti portagomma, cavalletti pubblicitari, festoni, frange e tende, cavalletti portalattine, striscioni, decalcomanie (codici 106, 144, 107, 145, 108, 146, 115, 152, 116, 123, 158, 126, 316), pari a m² 1.222

(2) m² 8.642 al netto della superficie per frecce, scritte, targhe, tabelle, cassonetti luminosi, lanterne (codici 118, 124, 159, 300, 340, 303, 343) pari a m² 5.204.